

I PERCORSI PER LA RIPUBBLICIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DOPO L'ART. 15 DEL DECRETO LEGGE 135/2009

Il recente art. 15 del D.L. 135/09 - approvato definitivamente dalla Camera dei Deputati il 19 Novembre 2009 - introduce alcune modifiche all'art. 23 bis della Legge 133/08 e muove passi ancora più decisi verso la privatizzazione dei servizi idrici e degli altri servizi pubblici locali, prevedendo l'obbligo di affidare la gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica o, in alternativa a società a partecipazione mista pubblica e privata con capitale privato non inferiore al 40%.

Tale provvedimento **sottrarrà ai cittadini ed alla sovranità delle Regioni e dei Comuni l'acqua potabile di rubinetto, il bene più prezioso**, per consegnarlo, a partire dal 2011, agli interessi delle grandi multinazionali e farne un nuovo business per i privati.

Noi pensiamo che sia **un epilogo da scongiurare**, sia per un concetto inviolabile che annovera l'acqua come un diritto universale e non come merce, ma anche per le **ripercussioni disastrose** che una privatizzazione potrebbe generare sui cittadini in funzione della crescita delle tariffe.

Anche in presenza dell'art. 15 del D.L. 135/09, **rimane possibile dar vita ad una gestione pubblica del SII che si realizza pienamente attraverso l'affidamento diretto ad un Ente di diritto pubblico, strumentale dell'Ente Locale (Consorzio tra Comuni, Azienda speciale, Azienda speciale consortile).**

La strada per arrivare a tale risultato, in particolare per costruire un Azienda speciale consortile, è sostanzialmente la seguente:

- tale strada passa attraverso **l'inserimento negli Statuti Comunali dei Comuni dell'ATO di una specifica formulazione che definisca il servizio idrico integrato quale servizio pubblico locale privo di rilevanza economica**. Ciò è pienamente legittimo, in quanto l'Unione Europea demanda ai singoli Stati membri il fatto di definire quali siano i servizi a rilevanza economica e quali privi di rilevanza economica e la normativa del nostro Paese non si è mai pronunciata esplicitamente in questa direzione. L'unico riferimento esistente in proposito risale al comma 16 dell'art.35 della legge 448/2001 (legge Finanziaria 2002), con il quale il governo era impegnato, nell'arco di tempo di 6 mesi, ad emanare un regolamento per definire i servizi pubblici locali da considerarsi "a rilevanza industriale". Regolamento che non è mai stato presentato.

Il Forum Nazionale ha provveduto a costruire [una delibera-tipo](#) per l'inserimento nello Statuto dei Comuni di una formulazione che, nella sostanza, si basa sul riconoscimento che

l'acqua è un bene comune naturale finito, indispensabile all'esistenza di tutti gli esseri viventi e, dunque, in considerazione dell'esigenza di tutelare il pubblico interesse allo svolgimento di un servizio essenziale, con situazione di monopolio naturale, considera il servizio idrico integrato come un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica.

Con tale operazione, i Comuni dell'ATO hanno la potestà di decidere quale forma gestionale intendono adottare per la gestione del servizio idrico in quanto servizio privo di rilevanza economica, e, quindi, scegliere di affidarlo direttamente ad un'Azienda speciale consortile da essi costituita. Infatti, con la sentenza n. 272 del 27 luglio 2004 la Corte Costituzionale è intervenuta nell'ambito della normativa che disciplina i servizi pubblici locali. Con tale sentenza la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 14, comma 1 e 2, del D.L. 269/2003 ("Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici") in quanto tali norme determinavano un'illegittima compressione dell'autonomia regionale e locale in materia di servizi pubblici locali. La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, tra le norme abrogate, anche dell'art. 113 bis del D.Lgs. 276/2000 (TUEL), cioè di quell'articolo che disciplinava i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica.

Secondo la Sentenza citata, infatti, *“il titolo di legittimazione per gli interventi del legislatore statale costituito dalla tutela della concorrenza non è applicabile a questo tipo di servizi, proprio perché in riferimento ad essi non esiste un mercato concorrenziale”*.

Il legislatore statale, quindi, in materia di servizi può legiferare soltanto in riferimento al tema della “tutela della concorrenza”, tutto il resto è demandato al livello locale.

A questo punto per l'Ente Locale è possibile il ricorso all'articolo 114 (azienda speciale) del TUEL, che, combinato con l'art. 31 dello stesso TUEL, porta a dar vita ad un'Azienda speciale consortile;

Infine, ci preme sottolineare, sia pure in modo sintetico, i motivi per i quali pensiamo che **la scelta dell'affidamento ad un'Azienda speciale consortile sia quella realmente rispondente ad una gestione pubblica del servizio idrico, a differenza dell'affidamento ad una SpA “in house”**. Le ragioni sono sostanzialmente due: la prima è relativa al fatto che, a seguito dell'approvazione del decreto 135/09, le gestioni affidate conformemente ai principi comunitari a società "in house" cessano, improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011 oppure esse cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il 40 per cento del capitale.

La seconda ragione è decisamente più di sostanza, nel senso che un Ente pubblico si muove nell'ambito del diritto pubblico, mentre una SpA, anche se a totale capitale pubblico, rientra in quello del diritto privato. Ora, questa differenza non è affatto secondaria o puramente di principio, anche se questo piano non va assolutamente sottovalutato. Infatti, per quanto ci riguarda, quando parliamo di acqua, di un bene comune essenziale per la vita e di un diritto umano da garantire a tutti, le questioni di valore e di principio non possono essere facilmente eluse. Ma, per tornare al ragionamento, ci sembra importante sottolineare che stare nell'ambito del diritto pubblico o in quello privato non è assolutamente la stessa cosa in termini di conseguenze per chi usufruisce del servizio: essere azienda di diritto privato significa dover rispondere all'obiettivo di produrre utili, mentre un Ente pubblico assume come vincolo il pareggio di bilancio. Il che, per esempio, non è decisamente indifferente nella fissazione dell'andamento tariffario, a partire dal riconoscimento della remunerazione del capitale aziendale investito in una misura pari al 7%, e, più in generale, per l'insieme delle scelte gestionali che un'azienda deve assumere.

FORUM ITALIANO DEI MOVIMENTI PER L'ACQUA